

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell'11 dicembre 2013 — Sesma Merino/UAMI

(Causa F-125/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Obiettivi 2011/2012 — Atto che non arreca pregiudizio — Ricorso irricevibile)

(2014/C 31/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Faedo, R. Pethke e P. Saba, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l'anno 2011 nonché della decisione che fissa gli obiettivi da raggiungere e domanda di risarcimento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Sesma Merino supporta le proprie spese ed è condannato a supportare le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modello).

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013, pag. 72.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell'11 dicembre 2013 — A/Commissione

(Causa F-142/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Previdenza sociale — Incidente o malattia professionale — Articolo 73 dello Statuto — Invalidità permanente parziale — Domanda di risarcimento danni)

(2014/C 31/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: A (S., Francia) (rappresentanti: B. Cambier, A. Paternostre e G. Ladrière, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Joris, agente, C. Mélotte, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di riconoscimento di malattia professionale, presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto, la quale gli riconosce un tasso di invalidità permanente parziale del 20 % e fissa la data di consolidamento al 25 febbraio 2010 nonché la domanda di risarcimento del danno morale e materiale da esso subito.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea dell'11 gennaio 2012 con cui si conclude il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea a seguito della malattia professionale contratta da A è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata a versare ad A la somma di EUR 3 500.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La Commissione europea supporterà le proprie spese e quelle sostenute da A.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013, pag. 77.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-58/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Collocamento a riposo per invalidità — Annullamento da parte del Tribunale per carenza di motivazione — Domanda di esecuzione della sentenza — Domanda di reintegrazione — Annullamento della sentenza del Tribunale — Mancanza di interesse ad agire — Articolo 266 TUE — Responsabilità extracontrattuale dell'istituzione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

(2014/C 31/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)